



Direzione Ambiente e Politiche
Giovanili

Il Direttore
arch. Andrea Costantini
Tel 041 274 8470
Fax 041 274 8740

Settore della Tutela delle Acque,
degli Animali, dell'Igiene e delle
Bonifiche

Servizio Polizia Mortuaria, Affari
Giuridici e contenzioso

Responsabile del Procedimento
La Responsabile del Servizio
Dr.ssa Gilda Zennaro
Tel 041 274 7925
Fax 041 274 8381

Dichiarazione assenza di
conflitto di interesse

Ufficio Polizia Mortuaria

Istruttore: BPagnoncelli

Dichiarazione assenza di
conflitto di interesse

Sede di Venezia: Campo Manin
San Marco, 4023
30124 Venezia
tel. 041.274.8254-8255-8176
fax 041.274.8249-8381

www.comune.venezia.it/poliziamortuaria

Spett.
Veritas Spa
Direzione dei cimiteri di Venezia
alla c.a del Direttore
geom. Marino Vianello

Inoltro via mail

Oggetto: Accoglimento nel cimitero. Diritto di sepoltura ai sensi art. 18 commi 5-6 del regolamento comunale di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali. Circolare esplicativa.

Premesso che l'art. 18 ai commi 1, 5,6 del regolamento prevede che:

"1) Nei cimiteri del Comune....sono accolti, quando non sia richiesto altra destinazione:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza.

b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, purché aventi in esso in vita l'ultima residenza, ovvero già residenti nel territorio comunale e che abbiano assunto residenza fuori dal Comune da non più di 5 anni dalla data del decesso;

d) i resti mortali, ossa e ceneri delle persone di cui alle lettere a e b...;

5) Negli ossari e cinerari possono essere tumulate urne cinerarie e/o cassette individuali di ossa, fino a capienza, di coniuge, parente entro il 6° del c.c. o affini entro il 3° del c.c. del defunto per cui si acquisisce la concessione o convivente dichiarato anagraficamente,.....;

6) In spazio loculo/ossario/cinerario, in ossario comune e in cinerario comune dei cimiteri comunali sono altresì accolte ossa umane e ceneri di persone, non comprese fra quelle di cui al comma 1 che siano per i soggetti residenti o sepolti nel Comune, coniuge, parenti entro il 6°, affini entro il 3° del defunto o conviventi dichiarati anagraficamente. Sono altresì accolte ossa o ceneri di defunti già sepolti in sepolcri privati familiari o di collettività presenti nei cimiteri comunali.

8) Il Comune può disporre la sepoltura nei cimiteri comunali di cadaveri, resti mortali, ossa, ceneri in deroga al presente articolo...qualora vi sia sufficiente capacità ricettiva;"

Vista la Vs richiesta mail datata 10/07/2015 da parte degli Uffici concessioni cimiteriali in merito a chiarimenti circa l'interpretazione dell'articolo in oggetto;

Vista la difficile situazione ricettiva presente nei cimiteri comunali ove per la numerosa e progressiva scadenza delle esumazioni in loco, che necessitano di spazi tumulativi non sempre è possibile accettare le richieste di sepoltura di defunti non residenti e deceduti altrove;

Considerato che è opportuno dare una linea interpretativa unica sull'applicazione dell'articolo in oggetto, si stabilisce:

- Possono essere introdotte senza deroga ai sensi del comma 6 sopra citato le urne cinerarie o le cassette di resti ossei di defunti non residenti e non deceduti nel comune in spazio nicchia od ossario/cinerario di familiare/parente con concessione **già in essere perché residente o sepolto nei cimiteri comunali**.

- Deve essere, viceversa, richiesta la deroga all'accoglimento qualora il familiare voglia acquisire una nuova concessione per tumulare resti ossei/ceneri dei defunti sopra citati che possa compromettere la situazione ricettiva presente.



- I non residenti che decedono nel territorio comunale hanno diritto di sepoltura/tumulazione qualora il familiare vivente non richieda altra destinazione.

Si prega di dare la massima diffusione alla presente e ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti

Il Direttore
- *arch. Andrea Costantini* -

*Dichiarazione assenza di
conflitto di interesse*